

STATUTO

**ANTEO IMPRESA
COOPERATIVA SOCIALE,
SIGLABILE
"ANTEO IMPRESA
SOCIALE", SIGLABILE ANCHE
"ANTEO
COOPERATIVA SOCIALE
ONLUS",
SIGLABILE ANCHE
"ANTEO COOP. SOC."**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: BIELLA BI VIA FELICE
PIACENZA 11
Numero REA: BI - 162051
Codice fiscale: 01758780025
Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA
Impresa in fase di aggiornamento

Indice

Parte 1 - Protocollo del 22-12-2025 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "A" al n. 26.620 di Raccolta

STATUTO

**DELLA SOCIETÀ "ANTEO IMPRESA COOPERATIVA SOCIALE",
SIGLABILE ANCHE "ANTEO IMPRESA SOCIALE", SIGLABILE
ANCHE "ANTEO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS", SIGLABILE
ANCHE "ANTEO COOP. SOC."**

TITOLO I DENOMINAZIONE SEDE DURATA

ARTICOLO 1 DENOMINAZIONE SEDE

È costituita, con sede in Biella, la società cooperativa "ANTEO Impresa Cooperativa Sociale", siglabile anche "ANTEO Impresa Sociale", siglabile anche "ANTEO Cooperativa Sociale ONLUS", siglabile anche "Anteo coop. soc.".

La società potrà istituire sedi secondarie, filiali, delegazioni, succursali, agenzie e rappresentanze, uffici ed ogni altro genere di unità locale consentita dalle norme vigenti sia in Italia che all'estero.

ARTICOLO 2 DURATA

La società sarà duratura fino al 31 dicembre 2110. L'assemblea straordinaria dei soci potrà prorogare anche prima della scadenza il termine di durata.

ARTICOLO 3 NORME APPLICABILI

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto e nei relativi regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali sulle cooperative, in particolare la L. 381/1991, nonché le disposizioni in materia di società per azioni e le disposizioni in materia di imprese sociali di cui al D.lgs. 112/2017, in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica.

TITOLO II SCOPO ED OGGETTO

ARTICOLO 4 SCOPO

La cooperativa si propone, con spirito mutualistico e senza fini speculativi, lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi, orientati in via prioritaria, ma non esclusiva alla prevenzione ed alla risposta ai bisogni di persone in condizioni di svantaggio fisico, psichico e sociale, anziani e minori nonché le finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale previste dal D.lgs. n. 112/17.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, la cooperativa potrà instaurare con i propri soci un rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, ovvero in qualsiasi altra forma consentita dalla legislazione italiana. Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da apposito regolamento approvato ai sensi dell'art. 6 legge 3 aprile 2001, n. 142. In particolare, per i soci titolari di ulteriore rapporto di lavoro subordinato, il regolamento richiama i contratti collettivi applicabili, nonché il riferimento ai minimi della contrattazione collettiva nazionale, tenendo, altresì, conto della quantità e qualità del lavoro prestato. Per i soci aventi rapporti di lavoro differenti da quello di lavoro subordinato, il trattamento complessivo dei soci sarà proporzionato alla qualità e quantità del lavoro prestato.

La cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi non soci.

La cooperativa si propone inoltre di stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, in conformità alle vigenti disposizioni di legge in materia, istituendo una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta dei prestiti, limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale, in conformità alle vigenti disposizioni di

legge in materia e in particolare alle disposizioni definite dall'art. 1, commi 238 e seguenti della legge 205/2017 e successive modificazioni e integrazioni. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito regolamento approvato con decisione dei soci.

Riguardo ai rapporti mutualistici la cooperativa deve rispettare il principio delle parità di trattamento.

ARTICOLO 5 OGGETTO

In relazione al proprio scopo la cooperativa ha per oggetto la gestione stabile o temporanea in conto proprio o per conto di terzi di strutture e servizi alla persona, in particolare potrà:

1. offrire assistenza qualificata a persone che per il loro grado di inabilità, sia fisica che psichica, anche temporanea, non sono capaci di far fronte in modo autonomo alle esigenze di tipo domestico, igienico sanitario, di cura di sé, di lavoro, di socialità, di gestione del tempo libero;
2. costruire, organizzare e gestire, in proprio e per conto di istituzioni pubbliche e private, strutture, nuove o esistenti, sociali, socio-sanitarie, sanitarie, ospedaliere di tipo residenziale, semi-residenziale, ambulatoriale, fornendo una gestione globale e continuativa di tipo sanitario, sociale e di supporto, comprensiva di servizi accessori quali pulizia e sanificazione degli ambienti, servizi di guardaroba e lavanderia, manutenzione dei presidi, preparazione ed erogazione dei pasti, logistica, trasporti, servizi generali ed amministrativi e di coordinamento e quant'altro si rendesse necessario;
3. costruire, organizzare e gestire, in proprio e per conto di istituzioni pubbliche e private, ambienti protetti quali asili nido, centri sociali, centri di aggregazione giovanile fornendo servizi di assistenza a contenuto educativo ed interrelazionale;
4. progettare, programmare, realizzare e gestire interventi di riordino e di costituzione di nuove strutture residenziali e semiresidenziali e nuovi interventi e servizi in campo socio-sanitario ed educativo, anche predisponendone progetti e piani di fattibilità ed analisi dei costi;
5. progettare, costruire e gestire strutture abitative e servizi finalizzati all'accoglienza di persone e famiglie in situazione di difficoltà e disagio, che necessitano di supporto per realizzare il proprio progetto di vita, oltre che finalizzati al turismo sociale, inteso non solo come semplice gestione dell'attività stessa, ma come momento attivo di conoscenza ed aggregazione delle realtà di volta in volta scoperte e dei soggetti coinvolti;
6. progettare, programmare e gestire interventi di riordino e di costituzione di nuove strutture residenziali e semi-residenziali, anche predisponendone progetti e piani di fattibilità ed analisi dei costi, al fine di offrire risposte concrete ed efficaci al disagio abitativo espresso da soggetti fragili, quali a titolo puramente esemplificativo: nuclei familiari a basso reddito, anche monoparentali o monoreddito; giovani coppie a basso reddito; anziani in condizioni sociali, sanitarie o economiche svantaggiate; disoccupati; studenti fuori sede in condizioni economiche svantaggiate; soggetti sottoposti a procedure esecutive di rilascio in particolari condizioni di svantaggio; immigrati regolari a basso reddito. La casa è un presupposto necessario, ma non sufficiente affinché la persona si integri nella società, da qui la necessità di qualificare l'abitare come un'esperienza con forti connotati sociali. La Cooperativa si propone quindi, di superare un rigido trattamento amministrativo del bisogno e promuovere modelli abitativi che non specializzino, ma integrino la funzione abitativa con quella

lavorativa, ricreativa, educativa, di tutela ambientale, di integrazione sociale, di autonomia, di assistenza sanitaria e delle relative dotazioni infrastrutturali. Nell'Housing Sociale l'abitare assume quindi i connotati di un "processo", in cui convergono interessi personali e familiari, idee imprenditoriali, capacità e disagi individuali, senso di comunità, rapporti di convivenza, reti di relazione con il contesto locale e con il vicinato, esigenze sanitarie, di cura e assistenza specifiche, difficoltà economiche e di integrazione sociale. In tale contesto, l'alloggio sociale assume la funzione di interesse generale, nella salvaguardia della coesione sociale, di ridurre il disagio abitativo di individui e nuclei familiari svantaggiati, che non sono in grado di accedere alla locazione di alloggi nel libero mercato;

7. promuovere e favorire progetti di vita autonoma, di deistituzionalizzazione per persone che hanno vissuto esperienze di ricovero prolungato in strutture di tipo socio-sanitario, terapeutico-riabilitativo, di detenzione, dando supporto logistico, organizzativo ed operativo;

8. organizzare e gestire servizi territoriali e di inserimento lavorativo a favore di persone fragili o disabili, fornendo prestazioni educative, riabilitative, terapeutiche e di supporto;

9. progettare, programmare e gestire attività e servizi rivolti al sostegno, orientamento, formazione professionale di soggetti deboli sul mercato del lavoro;

10. erogare servizi al lavoro, attraverso interventi di orientamento professionale e di accompagnamento alla collocazione lavorativa delle fasce deboli e delle persone disoccupate/inoccupate, oltre che attraverso la consulenza alle aziende;

11. promuovere e sostenere imprese sociali che abbiano come finalità l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, intervenendo anche operativamente nello start up di imprese, di attività e di supporto alla gestione dell'impresa stessa;

12. nell'ambito di programmi socio-educativi promuovere e realizzare attività e laboratori di inserimento lavorativo e formazione professionale, in ambito agricolo, artigianale, commerciale e di commercio equo e solidale;

13. nell'ambito delle politiche del lavoro svolgere attività di ricerca e selezione, orientamento e supporto alla collocazione professionale;

14. offrire assistenza qualificata, in campo educativo, sociale, sanitario e di supporto, a domicilio, in strutture residenziali e semiresidenziali, in comunità, case protette, in caso di degenza in ospedale, in case di cura, in strutture di detenzione, a favore dell'infanzia, di minori, di anziani, di inermi o disabili, di portatori di handicap, di malati psichiatrici e di chiunque si trovi in condizioni fisiche, psichiche o sociali che determinano stati di bisogno o di emarginazione;

15. offrire servizi di assistenza scolastica ai portatori di handicap nelle scuole di ogni ordine e grado;

16. organizzare e gestire soggiorni per disabili, anziani, minori, giovani, famiglie, soggetti fragili presso centri vacanza e/o residenze;

17. organizzare e gestire attività di animazione per ogni fascia di età e tipologia di utenza;

18. offrire servizi di accompagnamento di anziani, disabili, minori, e soggetti fragili in generale;

19. effettuare la movimentazione logistica sia urgente che differibile a livello sanitario di pazienti consistente nel trasporto di pazienti all'interno (intra ospedaliero) o all'esterno (inter ospedaliero) degli ospedali, con qualunque

mezzo di trasporto, automobili, pulmini adeguatamente attrezzati, ambulanze, elicotteri, adeguandosi ai protocolli di raccomandazione in essere presso le diverse strutture in relazione al livello di assistenza richiesto dai pazienti;

20. realizzare attività educative per la gestione di asili nido, scuole materne, scuole di ogni ordine e grado, centri estivi al fine di offrire un servizio educativo e sociale rivolto ai bambini, ai giovani e alle loro famiglie, seguendo percorsi equilibrati di socializzazione, volti a superare le difficoltà, ad acquisire abilità e conoscenze e capacità affettive e relazionali;

21. promuovere la crescita armonica e la socialità dei bambini, tenendo conto sia degli aspetti cognitivi sia socio-relazionali;

22. curare la gestione di progetti territoriali e residenziali volti a contrastare la violenza, in particolare nei confronti delle donne e dei minori, sia essa violenza di genere, domestica, di carattere fisico, psicologico od economico, perpetrata all'interno od all'esterno del nucleo familiare;

23. contrastare la violenza, in particolare nei confronti delle donne e dei minori, attraverso interventi di prevenzione, riconoscimento, contrasto, attraverso lo sviluppo di prassi operative e modelli territoriali di intervento, nonché attraverso la creazione di sistemi locali di rete;

24. progettare, programmare e gestire attività, servizi residenziali e non residenziali finalizzati alla liberazione dalla droga, dall'alcool e da ogni dipendenza, attraverso interventi di prevenzione, cura, riabilitazione, riduzione del danno, reinserimento sociale e lavorativo, capaci di stimolare la crescita e la responsabilizzazione delle persone nella scelta del proprio progetto di vita, e di accompagnare le persone a scoprire e sperimentare ruoli differenti nei propri contesti naturali di appartenenza;

25. realizzare interventi di contrasto e di lotta a tutte le dipendenze patologiche, oltre che di riduzione dei fenomeni di marginalizzazione sociale ed espulsione dal tessuto produttivo e sociale;

26. progettare, programmare e gestire attività, e servizi residenziali e non residenziali finalizzati alla liberazione di minori e adulti vittime delle moderne forme di schiavitù e della tratta internazionale;

27. realizzare servizi presso le camere mortuarie, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di polizia mortuaria, effettuando interventi quali: ritiro delle salme dai reparti e trasporto delle stesse alle camere mortuarie con apposite lettighe; vestizione delle salme e loro custodia nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia; pulizia e sanificazione dei locali adibiti a camere mortuarie e delle attrezzature; tenuta dei registri e redazione di statistiche; servizio di accoglienza e informazione ai familiari; sorveglianza delle salme e conferimento ai Cimiteri Comunali o a Società di onoranze funebri;

28. realizzare servizi e supporto in attività di onoranze funebri, cimiteriali ed impianti di cremazione;

29. assumere in appalto, subappalto, affidamento diretto o concessione, in Italia e all'Estero, sia da privati che dallo Stato, Pubbliche amministrazioni, Enti pubblici, aziende o società di ogni genere, di lavori, opere, servizi e forniture relativi alle attività di cui al presente oggetto sociale e comprensivi di servizi e attività connessi, accessori e strumentali alle medesime, ricomprese nell'oggetto delle concessioni, nei capitolati d'appalto e nei contratti quali ad esempio la gestione di farmacie, dispensari farmaceutici e dispensari farmaceutici stagionali, intesi come strutture sanitarie e integrate nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale, con la funzione di erogare medicinali ed ogni altra

prestazione connessa con la salute e il benessere del cittadino;

30. perseguire l'assistenza sociale e la solidarietà umana realizzando opere di aiuto umanitario e per lo sviluppo. Promuovere attività di cooperazione allo sviluppo - anche internazionale - e iniziative e progetti di volontariato e di sostegno alle popolazioni bisognose a causa del sottosviluppo, o più sfortunate a causa di guerre, calamità naturali o disastri ambientali. operando in Italia e nei paesi poveri e in via di sviluppo, o in economia di transizione, nonché in tutti i paesi in cui si manifestino situazioni di grave bisogno o stati di emergenza, attuando, ove necessario, interventi di aiuto umanitario e d'emergenza;

31. realizzare studi, progettazioni e ricerche per la promozione e l'attuazione di programmi di cooperazione con i paesi in via di sviluppo secondo i principi e i modi previsti dalla legge n. 125 dell'11 agosto 2014 e successive modifiche, e secondo quelli previsti da ogni e qualsiasi altra disposizione normativa Internazionale, Europea, Nazionale, Regionale, Provinciale o Locale applicabile;

32. curare il reclutamento, la selezione, la formazione, l'addestramento e l'invio nei paesi in via di sviluppo e/o nelle zone d'intervento di volontari, di personale tecnico italiano o internazionale e/o di personale locale in conformità alle leggi italiane per la cooperazione allo sviluppo e ogni altra disposizione relativa all'impiego e all'occupazione;

33. promuovere e/o realizzare programmi di cooperazione, di sviluppo, di emergenza, di riabilitazione, assistenza sociale e assistenza sanitaria, anche elaborati da organizzazioni internazionali quali le Nazioni Unite e le loro agenzie specializzate, l'Unione Europea, lo Stato Italiano, le Regioni e le Provincie Italiane;

34. realizzare attività editoriali, di documentazione e ricerca, pubblicazione di saggi, opuscoli, libri, scritti, audio-visivi, materiale multimediale, e contenuti per i social media che possano contribuire alla sensibilizzazione dell'opinione pubblica sugli scopi istituzionali, e, comunque, e più in generale, organizzare, promuovere e gestire direttamente o indirettamente qualsiasi attività culturale utile al fine del perseguimento dei medesimi scopi sociali, e in particolare quelle volte alla sensibilizzazione sui temi della cooperazione internazionale e dell'educazione allo sviluppo;

35. contribuire alla realizzazione di progetti di emigrazione e immigrazione equilibrati e sostenibili, in Italia e all'estero, promuovendo una adeguata preparazione, formazione professionale, idonee conoscenze linguistiche per favorire l'inserimento sociale e lavorativo delle persone che intendono trasferirsi in un paese diverso da quello di origine;

36. supportare le attività istituzionali di cooperazione e aiuto umanitario in favore di paesi in via di sviluppo, realizzare progetti sociali in ambito nazionale ed internazionale;

37. promuovere iniziative e progetti di cooperazione e collaborazione internazionale in favore delle persone con disabilità e curare altresì la protezione dei diritti delle persone disabili, favorirne l'accesso alla vita sociale evitandone l'emarginazione e promuovendo la prevenzione della disabilità;

38. collaborare con le agenzie di cooperazione allo sviluppo, con i paesi e le nazioni, con altre organizzazioni, ONG e istituzioni comunitarie, per incrementare l'efficacia degli aiuti e per favorire l'integrazione e l'armonizzazione degli interventi;

39. collaborare e sostenere programmi di finanza etica, sociale, di micro-credito, di commercio equo e solidale volti alla valorizzazione di tali attività rispetto alla

loro valenza sociale ed educativa, privilegiando la loro specificità distintiva di solidarietà non lucrativa. Tale vocazione di strumentalità dell'attività commerciale e finanziaria rispetto alle prioritarie attività sociali ed educative, dovrà essere documentata attraverso la relazione sulla gestione di cui all'art. 2545 c.c. e la nota integrativa di cui all'art. 2427 c.c.;

40. promuovere e gestire corsi di formazione culturale, sociale e professionale, lezioni conferenze e convegni, per migliorare la preparazione dei soci o di terzi;

41. svolgere, progettare, realizzare, pubblicizzare attività di ricerca in campo socio-sanitario ed educativo, anche in collaborazione con Università e istituzioni di ricerca;

42. la cooperativa ha facoltà di organizzare la propria attività sia in Italia che all'estero, istituendo sedi secondarie, delegazioni, rappresentanze, uffici ed ogni altro genere di unità locale consentita dalle norme vigenti;

43. la cooperativa può svolgere ogni altra attività connessa all'oggetto sociale e comunque finalizzata al perseguimento degli scopi sociali, nonché compiere tutte le operazioni imprenditoriali e contrattuali ritenute necessarie od utili per la realizzazione dell'oggetto sociale o comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti al medesimo. La cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, nei limiti ed ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Per la realizzazione del presente oggetto la cooperativa potrà anche e tra l'altro:

a) assumere interessenze e partecipazioni in altre imprese sotto qualsiasi forma costituite, società a responsabilità limitata, società per azioni, anche con la qualifica di impresa sociale, consorzi e associazioni, a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato; dare adesione e partecipazione ad enti ed organismi consortili e fideiussori diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo ed agevolarne gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito;

b) richiedere ed utilizzare le provvidenze disposte dalla UE, dallo Stato dalla Regione e da enti locali, oltre i finanziamenti e i contributi disposti da Ministeri, da altri organismi pubblici, statali, parastatali o da privati;

c) stipulare contratti, convenzioni, assumere la concessione in appalto di lavori o servizi in Italia e all'Estero, sia da privati che dallo Stato, Pubbliche amministrazioni, Enti pubblici, aziende o società di ogni genere;

d) assumere partecipazioni in altre cooperative sociali, ai sensi dell'art.11 della Legge 381/91, a cui potranno essere concessi anche finanziamenti al fine dello sviluppo della loro attività;

e) aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'articolo 2545-septies del codice civile;

f) emettere gli strumenti finanziari previsti dal Titolo IV del presente statuto;

g) emettere titoli obbligazionari ed altri titoli di debito ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e di ogni altra disposizione in materia.

Per il raggiungimento degli scopi indicati la cooperativa è altresì impegnata ad integrare in modo permanente o secondo contingenti opportunità la propria attività con quella di altri enti cooperativi, promuovendo ed aderendo a consorzi e ad altre organizzazioni frutto dell'associazionismo cooperativo.

TITOLO III SOCI

ARTICOLO 6 SOCI

Il numero dei soci è illimitato, ma non inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci:

* tutte le persone fisiche aventi la capacità di agire e che abbiano maturato una capacità professionale coerente con lo scopo mutualistico e con l'attività economica svolta;

* le persone giuridiche, pubbliche o private, che abbiano finalità comuni alla cooperativa o il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali;

* persone esercenti attività di assistenza e consulenza ai sensi dell'art. 10 della legge n. 381/91.

Possono essere soci i lavoratori e le lavoratrici stranieri, purché in regola con la legislazione vigente in materia.

Non possono essere soci coloro che, esercitando in proprio imprese identiche o affini a quella della cooperativa, svolgano un'attività effettivamente concorrente o in contrasto con quella della cooperativa stessa. A tal fine, il consiglio di amministrazione dovrà valutare i settori ed i mercati economici in cui operano i soci, nonché le loro dimensioni imprenditoriali. È fatto inoltre divieto ai soci cooperatori di iscriversi contemporaneamente ad altre cooperative che perseguano identici scopi sociali ed esplicino un'attività concorrente nonché di prestare lavoro subordinato a favore di terzi esercenti imprese aventi oggetto uguale od analogo a quello della cooperativa, senza espressa e preventiva autorizzazione dell'organo di amministrazione, che terrà conto anche della tipologia e delle condizioni dell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato.

L'ammissione è subordinata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico ed all'effettiva partecipazione del socio all'attività economica della cooperativa; l'ammissione deve essere coerente con la capacità economica della cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci, anche in relazione alle strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo.

ARTICOLO 7 CATEGORIE SOCI

I soci della cooperativa sono suddivisi nelle seguenti categorie:

- a) soci cooperatori, i quali svolgono la loro attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali mettendo a disposizione le proprie capacità professionali, in rapporto allo stato di attività ed al volume di lavoro disponibile;
- b) soci volontari, i quali prestano la loro attività gratuitamente ed esclusivamente per fini di solidarietà (questi non possono superare la metà del numero complessivo di tutti i soci): fanno parte di questa categoria anche i soci onorari;
- c) soci speciali di cui all'art. 11 del presente Statuto;
- d) soci finanziatori di cui all'art. 18 del presente Statuto: fanno parte di questa categoria anche i soci sovventori di cui all'art. 18 del presente Statuto.

Ogni socio è iscritto alla relativa sezione nel libro dei soci in base all'appartenenza a ciascuna delle categorie su indicate.

ARTICOLO 8 AMMISSIONE

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'organo amministrativo domanda scritta contenente:

- l'indicazione del nome, cognome, codice fiscale, residenza e data di nascita. Nel caso di persona giuridica, dovrà indicare i dati sociali ed il nominativo delle persone delegate a rappresentarla nei rapporti con la cooperativa;
- l'indicazione della categoria di soci alla quale intende aderire;
- eventuale attività lavorativa svolta e quella che si propone di svolgere, che deve essere in ogni caso congrua con l'oggetto sociale della cooperativa;
- il numero di azioni che intende sottoscrivere, che non dovrà comunque essere mai inferiore a quello stabilito dallo statuto ed alle deliberazioni legalmente

adottate dagli organi sociali.

Il consiglio di amministrazione, entro sessanta giorni dalla ricezione della domanda, decide sull'accoglimento della stessa con delibera motivata. La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato ed annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci. In caso di rigetto della domanda di ammissione, il consiglio di amministrazione deve motivare entro sessanta giorni la relativa delibera e comunicarla all'interessato. In tal caso, l'aspirante socio può, entro sessanta giorni dalla comunicazione, chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci l'assemblea dei soci in occasione della sua prima successiva convocazione. Nel caso di deliberazione difforme da quella del consiglio di amministrazione, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'assemblea con deliberazione da assumersi entro trenta giorni dalla data dell'assemblea stessa.

Il consiglio di amministrazione illustra nella relazione di bilancio le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

ARTICOLO 9 VERSAMENTO QUOTA SOCIALE

Ottenuta l'ammissione, il socio deve sottoscrivere il numero di azioni dichiarate sulla domanda di ammissione, il cui importo del valore nominale potrà oscillare dal minimo di cui all'articolo 27 del presente statuto al limite massimo consentito dalle leggi vigenti.

Il nuovo socio deve versare: l'importo delle azioni, il sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori, il contributo di ammissione stabilito a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione. Il versamento delle azioni sottoscritte deve essere effettuato in contanti al momento dell'ammissione oppure nei tempi e con le modalità previste dal regolamento interno o dalle deliberazioni sociali. Il conferimento può essere eseguito anche con beni in natura. La qualità di socio risulterà esclusivamente dal libro soci.

ARTICOLO 10 DIRITTI E DOVERI

I soci sono tenuti all'osservanza dello statuto, degli eventuali regolamenti interni, nonché delle deliberazioni degli organi sociali.

Tutti i soci delle categorie a) - b) e c) art. 7 dello statuto sono tenuti a mettere a disposizione le loro capacità professionali e il loro lavoro in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la cooperativa stessa, ferme restando le esigenze della cooperativa. I soci hanno diritto di esaminare il libro dei soci e il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea e di ottenerne estratti a proprie spese. Quando almeno un decimo del numero complessivo dei soci lo richieda, ovvero almeno un ventesimo quando la cooperativa ha più di tremila soci, gli stessi hanno inoltre diritto ad esaminare il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione e il libro delle deliberazioni del comitato esecutivo, se esiste. L'esercizio di quest'ultimo diritto è possibile attraverso esame che deve essere svolto da un rappresentante, eventualmente assistito da un professionista di sua fiducia. Tali diritti non spettano ai soci in mora o inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte con la società.

ARTICOLO 11 SOCIO SPECIALE

L'organo amministrativo può deliberare, coerentemente con le finalità e con i requisiti di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 6, nei limiti previsti dall'art. 2527 c.c., l'ammissione di nuovi soci operatori in una categoria speciale in ragione dell'interesse:

- 1) alla loro formazione professionale;
- 2) al loro inserimento nell'impresa.

Nel caso di cui alla lettera a) del comma 1, il Consiglio di Amministrazione può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che debbano completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa. Nel caso di cui alla lettera b) del comma 1, il Consiglio di Amministrazione può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa. La delibera di ammissione del Consiglio di Amministrazione, in conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce:

- 1) la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale;
- 2) i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa;
- 3) le azioni che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione, in misura comunque non superiore al 50% (cinquanta per cento) di quello previsto per i soci cooperatori.

Ai soci speciali può essere erogato il ristorno, previsto dall'articolo 26, anche in misura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di formazione professionale o di inserimento nell'impresa cooperativa. Ai soci speciali non spetta comunque l'attribuzione dei ristorni nelle forme di aumento del capitale sociale o di emissione di strumenti finanziari. Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di partecipare alle assemblee ed esercita il diritto di voto solamente in occasione delle assemblee ordinarie convocate per l'approvazione del bilancio. Non può rappresentare in assemblea altri soci. Il socio appartenente alla categoria speciale non può essere eletto nel Consiglio di Amministrazione della cooperativa. I soci speciali non possono esercitare i diritti previsti dall'articolo 2545-bis del codice civile. I soci speciali possono recedere nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 13 del presente statuto. Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda. I soci speciali possono essere esclusi, anche prima della data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 14 del presente statuto. Il periodo di permanenza del socio nella categoria speciale è considerato periodo di prova a tutti gli effetti. Alla data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, il socio speciale è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori a condizione che, come previsto dal regolamento e dalla delibera di ammissione, egli abbia rispettato i doveri inerenti la formazione professionale, conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla cooperativa, ovvero abbia rispettato gli impegni di partecipazione all'attività economica della cooperativa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale. In tal caso, il Consiglio di Amministrazione deve comunicare la delibera di ammissione in qualità di socio cooperatore all'interessato, secondo le modalità e con gli effetti previsti dall'articolo

8. In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli, il Consiglio di Amministrazione può deliberare il provvedimento di esclusione nei confronti del socio speciale secondo i termini e le modalità previste dall'articolo 14. Il periodo di prova non può essere ripetuto.

ARTICOLO 12 CAUSE CESSAZIONE PARTECIPAZIONE

I soci cessano di partecipare alla società per recesso, decadenza, esclusione, per causa di morte o cessazione delle eventuali persone giuridiche.

ARTICOLO 13 RECESSO

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.
- c) il cui rapporto di lavoro - subordinato, autonomo o di altra natura - sia cessato per qualsiasi motivo.

Spetta al consiglio di Amministrazione constatare, entro sessanta giorni se ricorrono i motivi che, a norma della Legge e del presente statuto, legittimino il recesso. Qualora i presupposti del recesso non sussistano, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio che, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può attivare le procedure di mediazione e conciliazione di cui al successivo articolo 48 del presente statuto.

ARTICOLO 14 ESCLUSIONE

L'esclusione è pronunciata dal Consiglio di Amministrazione, oltre che sui casi espressamente previsti dall'art. 2533, codice civile, contro i soci:

- a) che non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto e dei regolamenti o alle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi sociali;
- b) pur dopo formale diffida si rifiutino di partecipare ai lavori dell'impresa sociale;
- c) che partecipano in imprese analoghe ed in concorrenza con quella sociale;
- d) che si rendano colpevoli di reati comuni o che arrechino danno e discredito alla società con le proprie azioni e dichiarazioni;
- e) che abbiano subito un provvedimento di licenziamento per giustificato motivo oggettivo nell'ambito delle fattispecie disciplinate da norme di legge ai fini dell'erogazione di strumenti pubblici a sostegno del reddito dei lavoratori;
- f) che abbiano subito un provvedimento di licenziamento con le modalità previste per il periodo di prova durante il periodo di permanenza nella categoria speciale;
- g) che nell'esecuzione del rapporto di lavoro subordinato subiscano un provvedimento di licenziamento per motivi disciplinari, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;
- h) il cui ulteriore rapporto di lavoro non subordinato sia stato risolto dalla cooperativa per inadempimento;
- i) che vengano a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'articolo 6, senza la prevista autorizzazione del Consiglio di Amministrazione;
- j) se il socio non esegue il pagamento delle quote dovute.

La comunicazione dell'esclusione, con i relativi motivi, deve avvenire a mezzo raccomandata o altri mezzi che garantiscano la tracciabilità della ricevuta della comunicazione (a titolo esemplificativo: posta elettronica, fax, raccomandata a mano e sottoscritta per ricevuta, ecc.). Contro le deliberazioni di esclusione il socio entro sessanta giorni dalla comunicazione, può attivare, in via preferenziale le procedure di mediazione e conciliazione dell'art. 48, o, come opzione secondaria, la procedura dell'art. 2533, codice civile.

L'esclusione è pronunciata d'ufficio dal Consiglio di Amministrazione, eventualmente trattenendo le somme riscosse salvo il risarcimento dei maggiori danni se per un periodo di 3 (tre) anni tra socio e cooperativa non avvengano

scambi mutualistici, né si manifesti, da parte del socio, alcun interesse alla partecipazione alla società.

La comunicazione di esclusione d'ufficio viene comunicata tramite affissione della delibera per 60 (sessanta) giorni presso la sede sociale della Cooperativa.

ARTICOLO 15 RISOLUZIONE RAPPORTO DI LAVORO

Salvo diversa e motivata decisione del consiglio di amministrazione, alla deliberazione di recesso o di esclusione del socio lavoratore consegue la risoluzione del rapporto di lavoro instaurato ai sensi del precedente articolo 4.

ARTICOLO 16 LIQUIDAZIONE A SEGUITO DI RECESSO O ESCLUSIONE

I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso del capitale da essi effettivamente versato aumentato dell'eventuale rivalutazione ai sensi dell'articolo 7 della legge 59/92, e ritorno a norma dell'art. 25 del presente statuto, la cui liquidazione - eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale e fatto salvo il diritto di ritenzione spettante alla cooperativa fino a concorrenza di ogni proprio eventuale credito liquido - avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della cooperativa e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi del comma 3, articolo 2545-quinquies del codice civile. Il pagamento deve essere fatto entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso. La liquidazione o il rimborso della frazione di capitale assegnata al socio a titolo di ritorno, può essere corrisposta in più rate, unitamente agli interessi legali, entro un termine massimo di cinque anni.

ARTICOLO 17 MORTE DEL SOCIO

In caso di morte del socio, il diritto degli eredi al rimborso delle azioni da lui effettivamente versate e rivalutate si matura nella misura e con le modalità previste dal precedente articolo.

TITOLO IV SOCI FINANZIATORI ED ALTRI STRUMENTI FINANZIARI

ARTICOLO 18 SOCI FINANZIATORI

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente Statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci finanziatori, di cui all'art. 2526, codice civile.

Rientrano in tale categoria anche i soci sovventori disciplinati dall'art. 4 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, nonché le azioni di partecipazione cooperativa di cui agli artt. 5 e 6 della stessa legge n. 59.

Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente Titolo, ai soci finanziatori si applicano le disposizioni dettate a proposito dei soci cooperatori, in quanto compatibili con la natura del rapporto. Non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione, le cause di incompatibilità e le condizioni di trasferimento. L'emissione di azioni dei soci finanziatori è disciplinata da apposito regolamento del Socio Finanziatore adottato dall'Assemblea dei Soci.

ARTICOLO 19 IMPUTAZIONE A CAPITALE

I conferimenti dei soci finanziatori sono imputati ad una specifica sezione del capitale sociale della Cooperativa.

A tale sezione del capitale sociale è altresì imputato il fondo per il potenziamento aziendale costituito con i conferimenti dei sovventori, di cui al successivo art.27 del presente Statuto.

I conferimenti dei soci finanziatori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore di Euro 500,00 (cinquecento virgola zero zero)ciascuna.

I versamenti sulle azioni sottoscritte dai soci finanziatori dovranno essere effettuati almeno per il venticinque per cento all'atto della sottoscrizione e la parte restante nei termini da stabilirsi dal consiglio di amministrazione.

ARTICOLO 20 TRASFERIMENTO AZIONI

Salvo contraria disposizione adottata dall'assemblea in sede di emissione dei titoli, le azioni dei soci finanziatori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento del consiglio di amministrazione.

Il socio finanziatore che intenda trasferire le azioni deve comunicare al consiglio di amministrazione il proposto acquirente ed il consiglio ha la facoltà di pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione. In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, il consiglio provvederà ad indicarne altro gradito. Decorso il predetto termine, il socio sarà libero di vendere al proposto acquirente.

Salva contraria disposizione adottata dall'assemblea in sede di emissione dei titoli, il socio finanziatore, ad eccezione delle azioni di socio sovventore e delle azioni di partecipazione cooperativa, non può trasferire i titoli ai soci ordinari.

La società ha facoltà di non emettere i titoli ai sensi dell'art. 2346, comma 1.

ARTICOLO 21 MODALITA' DI EMISSIONE DELLE AZIONI E DIRITTI AMMINISTRATIVI DEI SOCI FINANZIATORI

L'emissione delle azioni destinate ai soci finanziatori deve essere disciplinata con deliberazione dell'assemblea straordinaria con la quale devono essere stabiliti l'importo complessivo dell'emissione e le modalità di esercizio del diritto di opzione dei soci sulle azioni emesse, ovvero l'autorizzazione agli amministratori ad escludere o limitare lo stesso, in conformità con quanto previsto dagli artt. 2524 e 2441 cod. civ. e in considerazione dei limiti disposti per i soci cooperatori dalle lettere b) e

c) dell'articolo 2514, che dovrà essere specificata su proposta motivata degli amministratori. Con la stessa deliberazione potranno altresì essere stabiliti il prezzo di emissione delle azioni, in proporzione all'importo delle riserve divisibili di cui al successivo articolo 27 (patrimonio), lettera i), ad esse spettante, e gli eventuali diritti patrimoniali ovvero amministrativi eventualmente attribuiti ai portatori delle azioni stesse in deroga alle disposizioni generali contenute nel presente statuto.

Ogni socio finanziatore ovvero sovventore persona fisica, ha un solo voto, qualunque sia il numero delle azioni possedute. A ciascun socio finanziatore diverso dalla persona fisica è attribuito un numero di voti proporzionale al numero delle azioni sottoscritte. A ciascun socio finanziatore non possono tuttavia essere attribuiti più di cinque voti.

Ai soci cooperatori non possono essere attribuiti voti in qualità di sottoscrittori di strumenti finanziari.

I voti complessivamente attribuiti ai soci finanziatori non devono superare il terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in ciascuna assemblea. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci finanziatori saranno ricondotti automaticamente entro la misura consentita, applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portato. Ai soci finanziatori, in considerazione dell'interesse che essi hanno nell'attività

sociale, è riservata la nomina di almeno un amministratore e un sindaco effettivo e supplente, nonché di un liquidatore in caso di scioglimento della cooperativa. Tale nomina sarà deliberata a maggioranza dei voti spettanti ai soli soci finanziatori. La deliberazione dell'assemblea di emissione delle azioni destinate ai soci finanziatori può prevedere la nomina da parte di tale categoria di un numero maggiore di amministratori o sindaci, purché non superiore ad un terzo dei complessivi membri dell'organo.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al consiglio di amministrazione ai fini del collocamento dei titoli.

ARTICOLO 22 DIRITTI PATRIMONIALI E RECESSO DEI SOCI FINANZIATORI

Salvo che sia diversamente stabilito nella deliberazione di emissione delle azioni, ai soci finanziatori spetta una remunerazione complessivamente non inferiore al tasso di inflazione previsto dall'art. 7 della legge 59/1992, incrementato di 1,5 punti percentuali. Detta remunerazione sarà obbligatoriamente attribuita in presenza di utili e, in caso di insufficienza dell'utile di esercizio, essa sarà recuperata negli esercizi successivi fino al settimo compreso. Nel caso in cui l'Assemblea decida di remunerare le azioni dei soci cooperatori in misura superiore all'indice Istat incrementato di 1,5 punti percentuali tale remunerazione spetterà anche alle azioni dei soci finanziatori senza ulteriori maggiorazioni.

A favore dei soci sovventori e delle azioni di partecipazione cooperativa il privilegio opera comunque in misura non superiore a due punti percentuali rispetto alla remunerazione delle azioni dei soci cooperatori stabilita dall'Assemblea ordinaria dei soci. La remunerazione delle azioni sottoscritte dai soci cooperatori, in qualità di soci finanziatori, non può essere superiore a due punti rispetto al limite previsto per i dividendi dalla lettera a) dell'articolo 2514, codice civile. La delibera di emissione di cui all'articolo 20, comma 1, può stabilire in favore delle azioni destinate ai soci finanziatori l'accantonamento di parte degli utili netti annuali a riserva divisibile, in misura proporzionale al rapporto tra capitale conferito dai soci finanziatori medesimi e patrimonio netto. La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale delle azioni dei soci finanziatori, se non per la parte di perdita che eccede il valore nominale complessivo delle azioni dei soci cooperatori. In caso di scioglimento della Cooperativa, le azioni di socio finanziatore hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale sociale, rispetto a quelle dei soci cooperatori, per il loro intero valore. Ai fini della determinazione del valore delle azioni si terrà conto sia del valore nominale, sia della quota parte di riserve divisibili, ivi compresa la riserva da sovrapprezzo. Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437, codice civile, ai soci finanziatori il diritto di recesso spetta quando sia decorso il periodo minimo di tre anni a decorrere dalla data di iscrizione nel libro soci. Fermi restando i casi previsti dalla legge, la deliberazione di emissione delle azioni può escludere la possibilità di recesso anticipato, ovvero stabilire un periodo maggiore. In tutti i casi in cui è ammesso il recesso, il rimborso delle azioni dovrà avvenire secondo le modalità previste dagli artt. 2437-bis e seguenti, codice civile, per un importo corrispondente al valore nominale delle azioni, comprensivo delle eventuali rivalutazioni effettuate a favore delle stesse, ed alla quota parte di riserve divisibili ad esse spettanti, ivi compresa la riserva da sovrapprezzo. Gli amministratori sono autorizzati ad acquistare o rimborsare azioni dei soci

finanziatori, ai sensi dell'art. 2529, codice civile, e nei limiti ivi previsti. L'acquisto potrà avvenire per un corrispettivo non superiore al valore nominale delle azioni, comprensivo delle eventuali rivalutazioni effettuate a favore delle stesse.

ARTICOLO 23 AZIONI DI PARTECIPAZIONE COOPERATIVA

Con deliberazione dell'assemblea ordinaria la Cooperativa può adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale, secondo quanto stabilito dall'art. 5, legge 59/1992. In tal caso la Cooperativa può emettere azioni di partecipazione cooperativa, anche al portatore se interamente liberate, prive del diritto di voto e privilegiate nella ripartizione degli utili.

Le azioni di partecipazione cooperativa possono essere emesse per un ammontare non superiore alla minor somma tra il valore contabile delle riserve indivisibili o del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio certificato e depositato presso il Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale.

Le azioni di partecipazione cooperativa devono essere offerte in opzione, in misura non inferiore alla metà, ai soci e ai lavoratori dipendenti della Cooperativa. Alle azioni di partecipazione cooperativa spettano i privilegi patrimoniali stabiliti dal precedente art. 22. Con apposito regolamento, approvato dall'assemblea ordinaria dei soci, sono determinate le modalità attuative delle procedure di programmazione di cui al presente articolo.

L'assemblea speciale degli azionisti di partecipazione determina le modalità di funzionamento dell'assemblea stessa e di nomina del rappresentante comune. Il rappresentante comune degli azionisti di partecipazione può esaminare i libri sociali e chiederne estratti, può assistere alle assemblee dei soci, con facoltà di impugnarne le deliberazioni; provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea speciale e tutela gli interessi dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa nei confronti della Società.

ARTICOLO 24 DIRITTI DI PARTECIPAZIONE ASSEMBLEARE

I soci finanziatori partecipano alle assemblee generali dei soci mediante votazioni separate. Ricorrendo le condizioni stabilite dalla legge ovvero dal presente Statuto, i soci finanziatori sono costituiti in assemblea speciale. L'assemblea speciale è convocata dal consiglio di amministrazione della Cooperativa o dal rappresentante comune della categoria, quando questi lo ritengano necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei possessori di azioni nominative della categoria. Le modalità di funzionamento delle assemblee speciali sono determinate in base a quanto previsto dagli artt. 2363 e seguenti, cod. civ., in quanto compatibili con le successive disposizioni degli articoli seguenti del presente Statuto.

ARTICOLO 25 STRUMENTI FINANZIARI DI DEBITO

Con deliberazione dell'assemblea straordinaria, la Cooperativa può emettere obbligazioni nonché strumenti finanziari di debito, diversi dalle obbligazioni, ai sensi degli artt. 2410 e seguenti, cod. civ. In tal caso, con regolamento approvato dalla stessa assemblea straordinaria, sono stabiliti:

- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;
- le modalità di circolazione;
- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi;

- il termine di scadenza e le modalità di rimborso.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al consiglio di amministrazione ai fini del collocamento dei titoli.

All'assemblea speciale degli obbligazionisti ed al relativo rappresentante comune si applica quanto previsto dalle norme di legge e dal precedente art. 23.

ARTICOLO 25 bis STRUMENTI PARTECIPATIVI DI PATRIMONIO NETTO

Con deliberazione dell'assemblea straordinaria la Cooperativa può emettere altresì strumenti finanziari partecipativi (SFP), non convertibili in azioni di socio finanziatore, in conformità con gli artt. 2526, 2346 ultimo comma e 2351 ultimo comma c.c. agli SFP contemplati dal presente comma non si applicano i limiti di emissione di cui al comma precedente. I diritti amministrativi, economici e patrimoniali spettanti agli SFP sono determinati dall'assemblea con la delibera di emissione.

Il diritto di opzione in favore dei soci cooperatori può essere escluso dalla medesima delibera che approva l'ammissione.

Gli apporti dei sottoscrittori degli strumenti finanziari partecipativi sono effettuati in denaro e vengono iscritti ad apposito fondo del patrimonio netto della cooperativa.

Salvo contraria disposizione adottata dall'assemblea in sede di emissione dei titoli, gli strumenti finanziari di cui al presente articolo possono essere sottoscritti e trasferiti esclusivamente previa comunicazione al consiglio di amministrazione, che ha facoltà di pronunciarsi in merito entro 60 giorni. In caso di mancato gradimento, il Consiglio dovrà provvedere a indicare altro acquirente gradito. Decorso il predetto termine, i titoli potranno essere trasferiti al proposto acquirente. In caso di trasferimento degli SFP ai soci cooperatori, si applica la disciplina contenuta nelle lettere b) e c) dell'art. 2514 del codice civile.

Ai medesimi possessori di strumenti finanziari è riservata la nomina di un amministratore, di un sindaco effettivo e supplente, nonché di un liquidatore in caso di scioglimento della Cooperativa. I diritti amministrativi saranno esercitati dai titolari degli strumenti finanziari mediante votazione separata nell'assemblea generale dei soci.

All'assemblea speciale dei possessori di strumenti finanziari partecipativi e al relativo rappresentante comune, ove costituiti a norma di legge, si applica quanto previsto dalle norme di legge e dagli articoli statutari a loro dedicati. Gli strumenti finanziari sono remunerati mediante la partecipazione al riparto degli utili di esercizio nella misura stabilita con la deliberazione dell'assemblea straordinaria di cui al primo comma, che avverrà in via privilegiata sulla base dell'utile risultante dal bilancio approvato, al netto delle destinazioni di utili obbligatorie per legge. Ferma restando la natura patrimoniale di tali apporti, la delibera di emissione può stabilire che la remunerazione annuale degli strumenti finanziari sia stabilita anche parzialmente in misura fissa, da attribuirsi anche in assenza di utili.

Il valore degli strumenti finanziari può essere ridotto in conseguenza di perdite con diritto alla postergazione rispetto all'utilizzo di tutte le altre riserve del patrimonio netto e del capitale sociale. In caso di scioglimento della Cooperativa, gli strumenti finanziari sono rimborsati con priorità rispetto alle azioni dei soci cooperatori e degli eventuali soci finanziatori, per il loro intero valore.

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 c.c., i titolari di strumenti finanziari potranno esercitare per l'intero o parzialmente il diritto di recesso decorso il

termine di 3 (tre) anni dalla data di sottoscrizione degli strumenti finanziari. Fermi restando i casi previsti dalla legge, la deliberazione di emissione degli strumenti finanziari può stabilire un periodo maggiore. Il diritto di recesso potrà essere esercitato secondo le disposizioni degli artt. 2437 e segg. c.c., ferma restando l'indivisibilità delle riserve di cui all'art. 2545-ter. In tutti i casi in cui è ammesso il recesso, il rimborso degli strumenti finanziari dovrà avvenire secondo le modalità previste dagli artt. 2437-bis e seguenti del codice civile."

ARTICOLO 26 RISTORNI

L'assemblea che approva il bilancio può deliberare, su proposta del Consiglio di Amministrazione, l'erogazione del ristorno ai soci cooperatori, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente statuto e dal relativo apposito regolamento. Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori proporzionalmente alla qualità e alla quantità degli scambi mutualistici, in conformità con i criteri stabiliti dall'apposito regolamento. L'assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascun socio:

- a. in forma di compenso aggiuntivo;
- b. mediante aumento proporzionale delle rispettive quote o con l'emissione di nuove azioni di capitale;
- c. mediante l'emissione di strumenti finanziari di cui ai precedenti articoli.

La ripartizione dei ristorni ai soci cooperatori, è consentita solo dopo che siano state effettuate le destinazioni degli utili di cui alle lettere a), b) ed e) del successivo art. 29.

TITOLO V PATRIMONIO SOCIALE

ARTICOLO 27 PATRIMONIO

Il patrimonio della società è costituito:

- a. dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:
 - a) da un numero illimitato di azioni dei soci cooperatori, ciascuna del valore di 200,00 euro, ridotta a 100,00 euro nel caso di soci speciali;
 - b) dalle azioni dei soci volontari, ciascuna del valore di 50,00 euro;
 - c) dalle azioni dei soci sovventori, ciascuna del valore di 500,00 euro, destinate al Fondo dedicato allo sviluppo tecnologico o alla ristrutturazione o al potenziamento aziendale di cui all'art. 19 del presente statuto;
 - d) dalle azioni dei soci finanziatori, ciascuna del valore di 500,00 Euro;
 - d- bis) dalla riserva costituita mediante gli apporti patrimoniali rappresentati da strumenti finanziari partecipativi disciplinati dal precedente art. 25, rimborsabile ai sottoscrittori in caso di recesso o scadenza di durata degli SFP;"
 - e) dalle azioni di partecipazione cooperativa, ciascuna del valore di 500,00 euro, destinate alla realizzazione di programmi pluriennali di sviluppo ed ammodernamento;
 - f) dalla riserva legale formata con gli utili di cui all'art. 29 e con il valore delle azioni eventualmente non rimborsate ai soci receduti od esclusi ed agli eredi dei soci deceduti;
 - g) dall'eventuale sovrapprezzo azioni formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente art. 9;
 - h) dalla riserva straordinaria;
 - i) dalle riserve divisibili (in favore dei soci finanziatori), formate ai sensi dell'art. 29;
 - j) da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea e/o previsto per legge.
- Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite delle azioni sottoscritte. Le riserve, salve

quelle di cui alle precedenti lettere g) ed i), sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere ripartite tra i soci cooperatori durante la vita della cooperativa, né all'atto del suo scioglimento. La cooperativa può costituire uno o più patrimoni destinati a specifici affari nei limiti ed alle condizioni previste dagli articoli 2447 e ss., codice civile.

ARTICOLO 28 CARATTERISTICHE DELLE AZIONI COOPERATIVE

Le azioni non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute senza l'autorizzazione del consiglio d'amministrazione. Il socio che intenda trasferire le proprie azioni deve darne comunicazione al consiglio di amministrazione con lettera raccomandata. Salvo espressa autorizzazione del consiglio di amministrazione, la cessione può essere effettuata esclusivamente per l'intero pacchetto di azioni detenuto dal socio.

Il provvedimento del consiglio di amministrazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, decorsi i quali il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente, a condizione che lo stesso abbia i requisiti previsti dall'articolo 8 del presente statuto.

In caso di diniego dell'autorizzazione, il consiglio di amministrazione deve motivare la relativa delibera e comunicarla entro sessanta giorni al socio interessato, il quale, entro i successivi sessanta giorni dalla comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui all'articolo 48. La società ha facoltà di non emettere le azioni ai sensi dell'art. 2346, comma 1.

ARTICOLO 29 ESERCIZIO SOCIALE, BILANCIO, RISTORNI.

L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale il consiglio d'amministrazione provvede alla redazione del bilancio, previo esatto inventario, da compilarli in conformità ai principi di legge. Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 2364 c.c., certificate dal consiglio di amministrazione in sede di relazione sulla gestione o comunque nell'informativa di bilancio.

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizione dei ristorni nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dal precedente articolo

26 e, successivamente sulla distribuzione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge;
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.1.92 n. 59, nella misura del 3%;
- c) ad eventuale rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;
- d) ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettivamente versato in misura non superiore al limite stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento dei requisiti mutualistici;
- e) ad eventuale remunerazione delle azioni dei soci finanziatori, sovventori e delle azioni di partecipazione cooperativa nei limiti e secondo le modalità stabilite dagli articoli 22 e 23 del presente statuto;
- f) una eventuale quota a remunerazione degli strumenti finanziari partecipativi disciplinati dal precedente art. 25, nella misura determinata dall'assemblea di emissione;"

la restante parte a riserva straordinaria ovvero ai fondi di riserva di cui alla lettera j) dell'art. 27. In presenza di azioni emesse in favore di soci finanziatori, qualora

deliberi la ripartizione dei ristorni ai soci cooperatori, l'assemblea che approva il bilancio deve deliberare la destinazione degli utili di cui alla precedente lettera e). Gli importi destinati all'incremento delle riserve aventi natura indivisibile e al Fondo mutualistico debbono essere superiori a quelli destinati alla remunerazione del capitale sociale, alla costituzione ed incremento delle riserve divisibili ed all'erogazione del ristorno.

TITOLO VI GOVERNANCE DELLA SOCIETA' COOPERATIVA **ARTICOLO 30 TIPOLOGIA DELL'AMMINISTRAZIONE ED ORGANI SOCIETARI**

Sono organi della cooperativa:

- a) l'Assemblea;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Collegio dei Sindaci (se richiesto dalla legge).

ARTICOLO 31 CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA

Il consiglio di amministrazione convoca le assemblee ordinarie e straordinarie mediante avviso, da affiggere presso la sede e sul sito web, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data, l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno 24 ore dopo la prima.

L'avviso può inoltre essere comunicato con altre modalità richieste previamente dal socio: lettera, e-mail, circolare interna o con altro mezzo idoneo per il ricevimento da parte del socio; almeno 15 giorni prima dell'adunanza, o con pubblicazioni su strumenti di informazione individuati dall'Assemblea dei Soci secondo le modalità previste dalla legge.

Il consiglio di amministrazione può, a sua discrezione e in aggiunta a quella stabilita nel secondo comma, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci l'avviso di convocazione delle assemblee. L'assemblea deve essere convocata nei successivi trenta giorni quando ne sia fatta richiesta, con l'indicazione delle materie da trattare, dall'organo di controllo o da almeno un decimo dei soci. Qualora il consiglio di amministrazione non vi provveda, la convocazione è effettuata dall'organo di controllo.

ARTICOLO 32 ASSEMBLEA ORDINARIA

L'assemblea ordinaria:

- 1) approva il bilancio consuntivo con la relazione del consiglio di amministrazione e, se dovesse ritenerlo utile, approva anche l'eventuale bilancio preventivo;
- 2) approva il bilancio sociale in conformità con le linee guida stabilite con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ai sensi del d.lgs. 112/2017;
- 3) provvede alle relative nomine e revoche dei componenti il consiglio di amministrazione, fermo restando il requisito di onorabilità previsto per tutti gli amministratori, per gli amministratori "non soci" sono richiesti i requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza di cui all'articolo 7, comma 3, del d.lgs 112/2017;
- 4) determina la misura dei compensi da corrispondersi al Consiglio d'amministrazione nel rispetto del criterio di cui alla lettera a), comma 2, articolo 3 del d.lgs 112/2017;
- 5) nomina, se obbligatorio per legge o se ritenuto comunque opportuno, i componenti del collegio sindacale, elegge tra questi il Presidente e fissa i compensi loro spettanti, nel rispetto del criterio di cui alla lettera a), comma 2, articolo 3 del d.lgs 112/2017, ne delibera l'eventuale revoca;

- 6) conferisce e revoca, sentito il collegio sindacale se nominato, l'incarico di controllo contabile ex articolo 2409 quater del codice civile, secondo quanto previsto nel successivo art. 45 del presente statuto e determina il corrispettivo relativo all'intera durata dell'incarico nel rispetto del criterio di cui alla lettera a), comma 2, articolo 3 del d.lgs 112/2017;
- 7) delibera sulla responsabilità degli amministratori, dei sindaci e del soggetto incaricato del controllo contabile ex art. 2409 bis, se nominato;
- 8) approva i regolamenti previsti dal presente statuto con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria;
- 9) delibera sulle domande di ammissione del socio non accolte dal consiglio di amministrazione, in adunanza appositamente convocata e, in ogni caso, in occasione della prima convocazione successiva alla richiesta da parte dell'interessato di pronuncia assembleare;
- 10) delibera, all'occorrenza, piani di crisi aziendale con previsioni atte a farvi fronte, nel rispetto delle disposizioni dell'apposito regolamento e dalle leggi vigenti in materia;
- 11) delibera, alle condizioni e secondo i criteri fissati dalla legge, un piano di avviamento allo scopo di promuovere l'attività imprenditoriale della cooperativa;
- 12) delibera l'emissione degli strumenti finanziari previsti dal Titolo IV del presente statuto;
- 13) delibera la costituzione dei fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale;
- 14) delibera le procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale di cui all'art. 5 del presente statuto approvandone annualmente, in sede di approvazione del bilancio, gli stati di attuazione, previo parere dell'assemblea speciale dei possessori di azioni di partecipazione

ARTICOLO 33 ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello statuto, sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori e su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza, ad eccezione delle seguenti materie espressamente riservate dal presente statuto alla competenza del consiglio di amministrazione: la fusione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505 bis del codice civile; l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie; la indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della società, gli adeguamenti dello statuto alle disposizioni normative, il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale.

ARTICOLO 34 COSTITUZIONE E VALIDITÀ DELIBERAZIONI

L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita:

- in prima convocazione, quando intervengano o siano rappresentati la metà più uno dei voti spettanti ai soci;
- in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei voti dei soci intervenuti o rappresentati, aventi diritto al voto. Nelle votazioni si procederà per alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'assemblea. È altresì ammesso il voto per corrispondenza. Se sono poste in votazione proposte diverse da quelle indicate nell'avviso di convocazione, i voti espressi per corrispondenza non si computano ai fini della regolare costituzione dell'assemblea. Per la validità delle deliberazioni dell'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, così in prima come

in seconda convocazione, è necessaria la maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati. Tuttavia per lo scioglimento e la liquidazione della società, l'assemblea straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, delibererà validamente con il voto favorevole dei 3/5 dei voti spettanti ai soci presenti o rappresentati.

Le riunioni dell'assemblea potranno tenersi anche per video conferenza o audio conferenza, a condizione che siano rispettati i seguenti criteri:

- sia consentito al presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza e proclamare i risultati delle votazioni;
 - sia consentito al verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto del verbale;
 - sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
 - vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo quindi che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio-video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il soggetto verbalizzante;
- il tutto nel rispetto del metodo collegiale e dei principi di buona fede e di parità tra i soci.

ARTICOLO 35 INTERVENTO - VOTO - RAPPRESENTANZA

Nelle assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci lavoratori e nel libro dei soci finanziatori da almeno novanta giorni e che non siano in mora nel pagamento delle azioni sottoscritte. Ogni socio lavoratore e finanziatore ovvero sovventore persona fisica, ha un solo voto, qualunque sia il numero delle azioni possedute. Ciascun socio finanziatore diverso dalla persona fisica avrà diritto ad un numero di voti fino ad un massimo di 5, nei limiti previsti dalle leggi vigenti. Ai possessori di strumenti finanziari non può, in ogni caso, essere attribuito più di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati in ciascuna assemblea generale nessuno di essi possa esprimere più del decimo dei voti in ciascuna assemblea generale.

ARTICOLO 36 DEROGHE AL DIRITTO DI VOTO

Per i soci finanziatori si applica l'articolo 21 del presente statuto. Per i soci speciali si applica l'articolo 11 del presente statuto.

ARTICOLO 37 DELEGA DI VOTO

I soci cooperatori che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto. Ad ogni socio non può essere conferita più di 1 delega.

I soci finanziatori possono conferire delega alle condizioni e nei limiti di cui all'articolo 2372 c.c..

ARTICOLO 38 ASSEMBLEE SEPARATE

Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'articolo 2540 c.c., la cooperativa istituisce le assemblee separate.

Il consiglio di amministrazione convoca le assemblee separate nei modi e termini previsti per l'assemblea generale. Il termine di preavviso deve essere rispettato per la prima assemblea separata.

Allo scopo di facilitare la partecipazione dei soci e, conseguentemente, la convocazione e lo svolgimento delle assemblee separate, i soci della cooperativa

sono raggruppati in Sezioni, in particolare avendo riguardo alle zone ove esistano sedi secondarie o unità locali. Tali sezioni potranno essere create anche in zone prive delle strutture suddette, quando per numero dei soci ed importanza di attività sia ritenuto opportuno per gli organi della cooperativa. Ciascuna sezione non può essere formata con un numero inferiore a 50 soci. Qualora il numero di soci di una sezione si riduca al di sotto della soglia sopra stabilita, il consiglio di amministrazione provvede ad assegnare i soci alla sezione più vicina. Tutte le norme previste per lo svolgimento dell'assemblea generale, ordinaria o straordinaria, si applicano alle assemblee separate. Ogni assemblea separata delibera sulle materie che formano oggetto dell'assemblea generale e nomina i delegati all'assemblea generale, in conformità con i criteri stabiliti da apposito regolamento. In ogni caso, nell'assemblea generale deve essere assicurata la proporzionale rappresentanza delle minoranze espresse dalle assemblee separate. Tutti i delegati debbono essere soci. Rimane fermo il diritto dei soci che abbiano partecipato all'assemblea separata di assistere all'assemblea generale.

ARTICOLO 39 PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea è presieduta dal Presidente del consiglio di amministrazione e, in sua assenza, dal Vice-Presidente del consiglio di amministrazione o da persona designata dall'assemblea stessa con il voto della maggioranza dei presenti. La nomina del segretario è fatta dall'assemblea con la maggioranza dei voti presenti. Il segretario può essere un non socio. Il Presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.

Il verbale delle assemblee in sede straordinaria deve essere redatto da un notaio.

ARTICOLO 40 AMMINISTRATORI

La gestione dell'impresa spetta esclusivamente al consiglio di amministrazione, il quale compie le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale. Il consiglio di amministrazione è composto da 3 a 9 membri. Gli amministratori devono essere scelti tra gli appartenenti alle diverse categorie dei soci, in proporzione dell'interesse che ciascuna categoria ha nell'attività sociale e in conformità dei criteri e dei parametri stabiliti all'uopo da apposito regolamento elettorale. Salvo quanto previsto per i soci finanziatori dall'articolo 21 del presente statuto, l'amministrazione della cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci, purché la maggioranza degli amministratori sia scelta tra i soci cooperatori ovvero tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche. Fermo restando il requisito di onorabilità previsto per tutti gli amministratori, per gli amministratori "non soci" sono richiesti i requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza di cui all'articolo 7, comma 3, del d.lgs 112/2017. Per quanto al requisito di onorabilità si intende l'assenza di una condizione di ineleggibilità o decadenza ovvero nella insussistenza di condanne penali definitive per reati non colposi.

Salvo quanto previsto dall'articolo 2390 c.c., gli amministratori possono ricoprire incarichi negli organi di amministrazione di altre imprese a condizione che essi siano formalmente autorizzati da apposito atto deliberativo del Consiglio di amministrazione della cooperativa. Gli amministratori durano in carica per tre esercizi e sono revocabili dall'assemblea in qualunque tempo, anche se nominati nell'atto costitutivo, salvo il diritto dell'amministratore al risarcimento dei danni, se la revoca avviene senza giusta causa.

ARTICOLO 41 PRESIDENTE, COMITATO ESECUTIVO E

AMMINISTRATORI DELEGATI

Il consiglio di amministrazione sceglie tra i suoi componenti il presidente, se questi non è nominato dall'assemblea. Non possono assumere la presidenza i rappresentanti delle società costituite da un unico socio persona fisica, gli enti con scopo di lucro e le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Il consiglio di amministrazione può delegare proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, o ad uno o più dei suoi componenti. Il consiglio di amministrazione può affidare specifici incarichi a singoli amministratori o a un comitato esecutivo, delegando loro i necessari poteri e precisando i contenuti, i limiti e le modalità di esercizio della delega e prevedendone la remunerazione, sentito il parere del collegio sindacale. Non possono essere delegati i poteri concernenti le materie indicate dall'articolo 2381, comma 4, c.c. nonché i poteri in materia di ammissione, di recesso ed esclusione dei soci. Il consiglio di amministrazione deve inoltre deliberare in forma collegiale nei casi in cui oggetto della decisione siano la remunerazione della prestazione mutualistica, il ritorno, il conferimento, la cessione o l'acquisto di azienda o di ramo d'azienda, la costituzione o assunzione di una partecipazione rilevante in altra società.

Il consiglio di amministrazione relaziona, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, sulla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica o sulle azioni che si intendono intraprendere per riacquistare il requisito stesso in caso di perdita temporanea ai sensi dell'articolo 2545-octies c.c. Nella medesima relazione il consiglio di amministrazione deve illustrare le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci. Oltre a redigere il bilancio d'esercizio e le relative informative, l'Organo amministrativo si occupa di redigere anche il bilancio sociale da sottoporre all'assemblea per l'approvazione.

ARTICOLO 42 CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E VALIDITA' COSTITUZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o da chi ne fa le veci tutte le volte che lo riterrà utile o quando ne sia fatta richiesta da almeno metà dei suoi componenti o dal Collegio sindacale, se nominato. La convocazione viene fatta a mezzo lettera semplice, inviata non meno di tre giorni prima dell'adunanza, oppure tramite fax, posta elettronica o altro strumento indicato dal consigliere. Le adunanze sono legalmente costituite solo se interviene la maggioranza dei componenti. E' consentita la partecipazione alle adunanze ed è validata la presenza anche tramite audio-video o conference call a condizione che siano rispettati i seguenti criteri:

- sia consentito al presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza e proclamare i risultati delle votazioni;
- sia consentito al verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto del verbale;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo quindi che si tratti di seduta totalitaria) i luoghi audio-video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove

saranno presenti il presidente ed il soggetto verbalizzante.

Le deliberazioni del Consiglio sono ritenute valide anche tramite consultazione scritta. Le deliberazioni sono validamente adottate se riportano il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri presenti, purché tali voti non siano inferiori ad un terzo dei componenti complessivamente eletti.

ARTICOLO 43 LEGALE RAPPRESENTANZA

La firma e la legale rappresentanza della Società di fronte a terzi ed in giudizio spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente pertanto può rilasciare quietanze liberatorie ad Enti Pubblici, procure speciali anche per i ricorsi e controricorsi alla Suprema Corte di Cassazione, nonché per l'assistenza e la rappresentanza legale della società, avanti gli Organi Giurisdizionali o Amministrativi di qualunque ordine e grado, dare esecuzione alle delibere del Consiglio di Amministrazione, sottoscrivere e stipulare gli atti ed i contratti deliberati dal Consiglio di Amministrazione. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutte le sue funzioni spettano al Vice Presidente ed, in mancanza o in assenza di quest'ultimo, ad un consigliere designato dallo stesso Consiglio di Amministrazione.

Di fronte ai soci, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dall'assenza per impedimento del Presidente. Il Presidente, previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, può delegare i propri poteri, in tutto o in parte, con speciale procura, ad impiegati della società.

ARTICOLO 44 COLLEGIO SINDACALE

Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'art. 2543, comma 1, codice civile, la cooperativa procede alla nomina del collegio sindacale, composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'assemblea. Il collegio sindacale è costituito da persone munite dei titoli ritenuti idonei dalla normativa vigente.

La nomina di un membro effettivo e di un membro supplente è riservata ai sensi dell'art. 2543, codice civile, ai soci finanziatori. L'assemblea nomina il presidente del collegio stesso. I sindaci durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili. Il collegio sindacale deve vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed, in particolare, sull'adequazione dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento. A tal fine, i sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, avendo inoltre la facoltà di chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Possono scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento generale dell'attività sociale. Nell'espletamento di specifiche operazioni di ispezione e di controllo, i sindaci

- sotto la propria responsabilità ed a proprie spese - possono avvalersi di propri dipendenti ed ausiliari, i quali tuttavia non debbono trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2399, codice civile. L'Organo Amministrativo può, tuttavia, rifiutare agli ausiliari e ai dipendenti dei sindaci l'accesso a informazioni riservate. I sindaci relazionano, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica. Il collegio sindacale esercita anche la

revisione legale dei conti ai sensi degli articoli 2409-bis e seguenti, codice civile.

ARTICOLO 45 - REVISIONE LEGALE DEI CONTI

La revisione legale dei conti, se prevista, ove non esercitata dal Collegio Sindacale, spetta ad un revisore (o ad una società di revisione) ai sensi degli articoli 2409-bis e seguenti, codice civile e del D.L. n.39 del 27/01/2010.

TITOLO VII DISPOSIZIONI VARIE

ARTICOLO 46 SCIoglimento DELLA SOCIETÀ

La cooperativa si scioglie per le cause previste dalla legge. Nel caso si verifichi una delle cause di scioglimento, gli amministratori ne daranno notizia mediante iscrizione di una corrispondente dichiarazione presso l'ufficio del registro delle imprese. Verificata la ricorrenza di una causa di scioglimento della cooperativa o deliberato lo scioglimento della stessa, l'assemblea, con le maggioranze previste per le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto, disporrà in merito a:

- a) il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;
- b) la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società;
- c) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione; i poteri dei liquidatori, con particolare riguardo alla cessione dell'azienda sociale, di rami di essa, ovvero anche di singoli beni o diritti, o blocchi di essi; gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del migliore realizzo. Ai liquidatori potrà essere conferito il potere di compiere tutti gli atti utili per la liquidazione della Società.

ARTICOLO 47 REGOLAMENTI INTERNI

Il funzionamento interno della cooperativa sarà disciplinato da Regolamenti interni elaborati dal Consiglio di Amministrazione e sottoposti all'approvazione dell'Assemblea dei Soci.

ARTICOLO 48 CONTROVERSIE

Tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti sociali, comprese quelle relative alla validità delle deliberazioni assembleari, promosse da o contro soci, da o contro la società, ivi comprese quelle relative ai rapporti con gli organi sociali, dovranno essere oggetto di un tentativo informale di conciliazione secondo le modalità approvate dall'Assemblea dei Soci. Ove non risolte, le controversie oggetto del presente articolo dovranno essere oggetto di un tentativo preliminare di conciliazione, secondo il Regolamento del Servizio di Conciliazione della Camera di Commercio di Biella, con gli effetti previsti dagli artt. 38 e ss D.Lgs. n° 5/03.

Ogni controversia non risolta tramite conciliazione, come prevista nel presente articolo, entro 60 giorni dalla comunicazione della domanda o nel diverso periodo che le parti concordino per iscritto, sarà definitivamente risolta mediante arbitrato rituale secondo diritto, in conformità al Regolamento della Camera Arbitrale della Camera di Commercio di Biella che provvederà alla nomina dell'arbitro.

Le modifiche della presente clausola compromissoria devono essere approvate con delibera assembleare assunta con la maggioranza qualificata di almeno i due terzi dei soci. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il recesso.

Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del D. Lgs. 17 gennaio

2003, n. 5.

ARTICOLO 49 CLAUSOLE MUTUALISTICHE

Le seguenti clausole mutualistiche, previste dall'art. 2514 del c.c., sono inderogabili e devono essere in fatto osservate:

- a) il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c) il divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori;
- d) l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

TITOLO VIII DEVOLUZIONE PATRIMONIALE

ARTICOLO 50 - SCIoglimento ANTICIPATO E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

In caso di scioglimento della cooperativa il patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a) a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato ai sensi del precedente articolo 29, lettera c), ovvero attraverso l'erogazione del ristorno o l'imputazione di riserve divisibili;
- b) all'assegnazione ai soci di ulteriori importi il cui valore sia pari alla quota parte delle riserve divisibili agli stessi spettante;
- c) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione ai sensi dell'articolo

11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

In originale firmato:

MATTEO TEMPIA VALENTA

GIANFRANCA DUCA

CARLO SCOLA NOTAIO

Copia su supporto informatico conforme all'originale di documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs 82/2005, allegato "A" all'atto rogito Notaio Scuola del 22/12/2025n. 114185 del Repertorio, che si trasmette ad uso Registro delle Imprese.